

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: DE SIANO)

Roma, 12 ottobre 2021

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge;

considerato che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 ed è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021;

considerato, inoltre, che:

- la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce standard sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri;

- le principali modifiche apportate alla direttiva del 2008 riguardano: 1) il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e delle prove documentali, in formato cartaceo o digitale, a comandanti e ufficiali medici; 2) il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri, ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi; 3) il riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione rilasciata dai Paesi terzi; 4) il rapporto di valutazione della Commissione europea, sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati e sul progetto di certificati digitali internazionali e di diplomi di eccellenza europei per gente di mare;

considerato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

marittima, traendo spunto dalla definizione di “acque tranquille” di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all’articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Domenico De Siano